

Prot.
Rif. Info waste 01/05
Data

Bruxelles, 12.01.2005

Informativa

1. QUADRO NORMATIVO

La Comunità Europea ha legiferato sin dal 1975 in materia di rifiuti con la direttiva 75/442 che, riesaminata a fondo nel 1991, costituisce la struttura portante della legislazione comunitaria. La direttiva ha formulato una definizione comune di *rifiuto* ed ha stabilito una gerarchia di criteri per la loro gestione (prevenzione – recupero – smaltimento sicuro) fissando i requisiti fondamentali di ciascuna attività della gestione stessa. Inoltre, ha introdotto il principio secondo cui tutti i soggetti operanti nel settore della gestione, del trattamento o dello smaltimento dei rifiuti debbano essere autorizzati. Ha altresì previsto che gli Stati Membri elaborino dei piani di gestione dei rifiuti ed, infine, che riferiscano costantemente sulla trasposizione e sulla applicazione della direttiva. I rifiuti pericolosi formano poi una categoria a parte disciplinata dalla direttiva 91/689 in sostituzione di una precedente del 1978. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere realizzato con criteri che tengano conto dell'impatto ambientale di tale attività. I criteri per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) sono stabiliti dalla direttiva comunitaria 85/337/CEE.

Nel trasporre nella legislazione italiana le direttive sulla gestione dei rifiuti, si può osservare una tendenza delle autorità italiane a mitigarne il rigore.

Ad esempio, la direttiva 91/156/CEE definisce i rifiuti come *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi* mentre, in Italia, il Decreto Presidenziale 915 del 1982 ha definito i rifiuti come *qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono*.

Questo decreto ha inoltre introdotto una suddivisione dei rifiuti in *urbani, speciali, tossici e nocivi*, mentre il diritto comunitario contempla la sola distinzione fra *rifiuti* e *rifiuti pericolosi* (tossici e nocivi). In pratica, nella distinzione italiana, tutti i rifiuti assegnati alla categoria "*rifiuti speciali*" (rifiuti ospedalieri, quelli provenienti dagli autoveicoli, dal trattamento di acque reflue e fanghi) sono stati esclusi dalla definizione comunitaria di rifiuto pericoloso.

Nel complesso, "*sebbene la normativa comunitaria sui rifiuti abbia più di 25 anni, l'Italia ha conservato larghe aree in cui non ha allineato il suo sistema interno di gestione dei rifiuti alla struttura creata congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati Membri. In particolare l'Italia ha deliberatamente creato e mantenuto una terminologia tutta sua, che le ha permesso di non applicare le disposizioni comunitarie sugli impianti industriali e sui rifiuti da essi generati.*"¹

¹ Da : Ludwig Krämer, « I rifiuti del XXI secolo », Edizioni Ambiente – 1999. L'autore è stato responsabile dell'unità **Gestione dei rifiuti** della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea.



2. LA STRATEGIA COMUNITARIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Accanto al quadro normativo parzialmente accennato nel precedente paragrafo, la Comunità Europea ha sviluppato, a partire dal 1989, una **strategia per la gestione dei rifiuti** che, pur non avendo carattere vincolante, stabilisce le priorità politiche a cui la Comunità stessa ed i suoi Stati Membri dovrebbero conformarsi. La revisione della strategia effettuata nel 1996 basa la gestione dei rifiuti sui seguenti principi:

- Principio di prevenzione: ridurre al minimo ed evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti (ad esempio sensibilizzando i grandi magazzini a privilegiare i prodotti con poco imballaggio, o incoraggiando le industrie nello stesso senso, o i consumatori a privilegiare nella scelta l'imballaggio ridotto);
- Responsabilità del produttore ed applicazione del principio "*Chi inquina paga*": *chi produce rifiuti o contamina l'ambiente deve pagare interamente i costi del recupero ambientale*”.
- *Principio di precauzione: prevedere e prevenire i problemi potenziali causati dai rifiuti;*
- *Principio di prossimità: smaltire i rifiuti il più vicino possibile al punto di produzione.*

La strategia definisce anche una gerarchia preferenziale delle operazioni di gestione dei rifiuti:

1. prevenzione dei rifiuti,
2. riciclo e riutilizzo,
3. smaltimento finale ottimale e migliore monitoraggio

e sottolinea la necessità di elaborare piani zonali per la gestione dei rifiuti che vedano il coinvolgimento dei cittadini sin dalla fase iniziale del processo decisionale.

Una presentazione divulgativa della gestione dei rifiuti può essere trovata su: http://europa.eu.int/comm/environment/eufocus/waste_management_it.pdf

3. LE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Gerarchizzare le operazioni di gestione dei rifiuti significa stabilire un ordine di preferenza fra i vari interventi possibili per cui solo quando sono state esperite tutte le possibilità con la prima operazione si passa alla seconda e così via.

La strategia comunitaria mette al primo posto la **prevenzione** ossia la generazione di minori quantità di rifiuti attraverso un cambiamento di mentalità:

- a. nel modo di produrre
- b. nel modo di consumare.

Prevenzione è quindi sinonimo di riduzione della produzione di rifiuti che deve essere perseguita sia a livello *quantitativo* (ad esempio preferire i prodotti con meno imballaggi) che *qualitativo* (quindi generazione di rifiuti meno dannosi per la salute e per l'ambiente, più facili da raccogliere, riciclare e smaltire. Si è riscontrato che se i costi per lo smaltimento dei rifiuti sono elevati, gli utenti tendono a ridurre la loro generazione. Inoltre, la costruzione di un grande impianto di smaltimento (in particolare un inceneritore) fa venire meno la

motivazione a generare meno rifiuti giacché gli inceneritori creano una domanda di rifiuti sul mercato².

Il secondo livello previsto dalla strategia è il **recupero** che a sua volta deve dare la preferenza al *recupero* ed al *riutilizzo dei materiali* rispetto alle operazioni di *recupero dell'energia*. Questa preferenza è dovuta a considerazioni *energetiche* (l'energia risparmiata riutilizzando o riciclando materiali è di gran lunga superiore a quella che si può ottenere dal loro incenerimento), a considerazioni *ambientali* (gli impianti di riciclaggio comportano in generale meno rischi di inquinamento degli inceneritori) ed a considerazioni socio-economiche (difficoltà della popolazione locale ad accettare l'insediamento di un inceneritore e creazione di maggiore occupazione con il riciclaggio). Un esempio di *riutilizzo* è quello del "vuoto a rendere" utilizzato per le bottiglie di vetro.

Lo **smaltimento finale** viene invece effettuato in discarica o negli inceneritori.

4. UNA GESTIONE EQUILIBRATA

La produzione italiana di rifiuti è di circa 1,1 Kg al giorno per abitante. Attualmente la grande maggioranza dei rifiuti solidi urbani viene smaltita in discariche (circa il 73%) mentre una frazione modesta del 10% circa è avviata agli impianti di termodistruzione o inceneritori. Solo l'8 % di questi impianti offrono la possibilità di generare energia elettrica o calore.

Da circa 15 anni la Commissione Europea ha finanziato sperimentazioni della gestione innovativa di rifiuti a livello locale attraverso lo strumento finanziario LIFE – Ambiente di cui hanno beneficiato soggetti pubblici, industrie associazioni e finanche singoli cittadini. È un dato di fatto che la ripartizione media di questi finanziamenti, in Italia, è stata dell'70% al Nord, del 26% al centro e del 4% al Sud³. Tale disparità è da attribuirsi unicamente alle carenze di capacità progettuale, alla scarsa motivazione degli attori locali ed alle difficoltà di natura strutturale e socio-culturale del territorio.

Si può quindi affermare che il Meridione non si è data o non ha potuto darsi una vera occasione per sperimentare una sana gestione dei rifiuti mentre altre regioni, come il Veneto, sono riuscite a creare presso la popolazione una *nuova mentalità* che dà ottimi risultati.

Una valida esperienza italiana di raccolta differenziata è quella del Consorzio intercomunale Priula a Treviso (<http://www.consorziopriula.it/>) che quest'anno ha superato il 70% di raccolta differenziata. Un tale risultato non è possibile senza la partecipazione attiva dei cittadini e senza una rete di utilizzatori dei materiali da riciclare. A questo fine, il **Decreto Ronchi, che ha recepito in Italia la legislazione europea**, ha promosso la costituzione di consorzi privati senza fine di lucro fra aziende produttrici ed utilizzatori di vari prodotti con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali.

Un altro consorzio costituisce un modello esemplare per tutta l'Europa: è il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi – (<http://www.conai.org>) con oltre 1.400.000 aziende iscritte.

² Circostanza verificata alla fine degli anni '90 in Francia (unico paese in cui la popolazione non contesta l'insediamento di inceneritori) dove il Ministero dell'Ambiente il 28.4.1998 ha dato disposizioni per il riorientamento dei piani di gestione al fine di limitare il ricorso all'incenerimento, avendo constatato gli effetti negativi che questo metodo di gestione sviluppa sulla prevenzione dei rifiuti e sul riciclaggio.

³ Dati complessivi per tutte le tematiche ambientali ad eccezione di LIFE – Natura. Della quota di progetti finanziati al Sud, nessuno ha riguardato i rifiuti.

Il sistema CONAI si basa sull'attività di **sei Consorzi rappresentativi dei materiali: Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro** che associano tutte le principali imprese che determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali. CONAI indirizza e coordina le attività dei sei Consorzi, incaricati del recupero e del riciclo, garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione.

Compito di ciascun Consorzio è quello di coordinare, organizzare e incrementare:

- il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;
- la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al recupero e riciclaggio

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni e le società di gestione dei servizi di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi usati conferiti dai cittadini. Il tutto è regolamentato dall' [Accordo Quadro ANCI-CONAI](#).

Il consorzio CONAI è molto aperto ai contatti con la società civile e può quindi essere un punto di riferimento per l'elaborazione di strategie di gestione a livello locale. All'interno del CONAI particolari risultati sono stati ottenuti dal Consorzio COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica).

Oltre al recupero e riciclo della frazione secca (imballaggi), anche la gestione della frazione organica putrescibile si appoggia su una rete di consorzi. Un esperto del settore cui si può fare riferimento è il dott. Enzo Favino della [Scuola Agraria del Parco di Monza](#).

5. UNA SOLUZIONE EQUILIBRATA PER IL SUD

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti nell'Italia meridionale ha portato all'attuale situazione di emergenza che spinge a puntare sui grossi impianti di incenerimento come unica strada per arrivare in tempi rapidi alla soluzione.

Fermare questa logica, che è stata fatta propria dalle autorità regionali e nazionali, senza prevedere piani zionali per il rapido raggiungimento di una gestione razionale dei rifiuti, rischia di perpetuare una situazione di emergenza e di incentivare la diffusione del CDR (Combustibile Da Rifiuto). Questo combustibile ricavato da *rifiuti tal quali* (quindi indifferenziati), presenta il duplice inconveniente che non tutti i produttori sono in grado di rispettare le specifiche fissate dal Ministero e che i rifiuti emettono fumi da combustione il cui impatto ambientale può comportare rischi per la salute (immissione nell'aria di diossine e metalli). Con la diffusione dell'uso del CDR, il rischio si amplifica ulteriormente in quanto i controlli a tappeto su un vasto numero di impianti diventano meno efficaci con l'aumentare del numero degli impianti stessi.

Le azioni di contrasto nei confronti della costruzione di grossi inceneritori vanno quindi abbinate ad un serio piano zonale di gestione dei rifiuti che comporti anche la raccolta differenziata ed il riciclo ed utilizzo. Un tale piano non ha possibilità di riuscita senza che intervenga un cambiamento di *mentalità* della popolazione, la stessa che contesta l'insediamento di un inceneritore nella propria zona.

Ciò detto, un impianto di termovalorizzazione, se rigorosamente costruito e gestito, non presenta controindicazioni severe perché le tecnologie e le

procedure di sicurezza sono ormai ben sviluppate. Ciò che preoccupa è l'impatto negativo che un grande impianto di termovalorizzazione ha sulla raccolta differenziata e sulle motivazioni che la sostengono. Desti ancora più preoccupazioni l'impatto ambientale di un impianto costruito in deroga ad una serie di misure previste dal diritto comunitario o di un impianto che non riesce a garantire nel tempo gli standard di gestione delle emissioni.

Secondo il parere di competenti funzionari della Commissione, una strategia territoriale equilibrata per uscire dall'emergenza dovrebbe mirare a realizzare piccoli inceneritori in grado di trattare circa il 40% dei rifiuti generati in loco. In questo caso saranno i limiti imposti dal dimensionamento a scongiurare l'impatto negativo sulla raccolta differenziata. Per una regione di cinque milioni di abitanti, come la Sicilia, dovrebbero bastare un paio di inceneritori. Ciò non risolverebbe il problema del restante 60% di rifiuti da smaltire e dei tempi lunghi richiesti per il necessario cambiamento di mentalità della popolazione locale.

Il suggerimento per il lungo periodo transitorio è quello di avviare il restante 60% dei rifiuti alla termovalorizzazione presso grossi impianti come quello di Brescia o in Germania. Infatti allo stato attuale la domanda di rifiuti di questi grossi impianti è sostenuta e può assorbire le esigenze siciliane.

Oltre a controllare e seguire le strategie e le decisioni delle autorità locali, la prima priorità per una sana gestione dei rifiuti in Sicilia è quella di sensibilizzare la popolazione, le imprese e le autorità al potenziamento della raccolta differenziata ed all'organizzazione di una rete di assorbimento dei materiali da avviare a riciclo e riutilizzo.

6. STRUMENTI GIURIDICI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE

Lo strumento a disposizione del cittadino per fare valere il rispetto della legislazione comunitaria in materia di rifiuti è il **ricorso** agli organi comunitari per fare valere i diritti procedurali o per denunciare i danni subiti a seguito delle inadempienze della pubblica amministrazione nazionale.

I diritti procedurali riguardano *il diritto di accesso alle informazioni* (Direttiva 90/313/CE) e *il rispetto delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale* (Direttiva 85/337/CEE modificata dalla Direttiva 97/11/CE).

Il ricorso può avere carattere di azione legale intrapresa dinnanzi ai tribunali nazionali. Se non si desidera intraprendere un'azione legale, qualsiasi cittadino o residente dell'Unione Europea (ma anche società, organizzazione o associazione) può presentare **ricorso** alla Commissione delle Comunità Europee contro un'autorità nazionale per violazione di obblighi risultanti dal diritto comunitario⁴. Può anche presentare una **petizione** al Parlamento europeo. In questo caso, l'ambito del reclamo è più ampio perché la petizione può riguardare un aspetto di interesse generale, un reclamo individuale o una richiesta al Parlamento Europeo di prendere posizione su un argomento di interesse pubblico.

È anche possibile indirizzare una **denuncia** al **Mediatore Europeo**, figura creata per raccogliere le segnalazioni di casi di cattiva amministrazione nell'operato

⁴ Per facilitare il ricorso a tale strumento, la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U.C.E. C26, 1.2.89, p. 6) un modulo per la presentazione dei reclami con relative spiegazioni (cfr. Allegato). Responsabile per il ricevimento dei ricorsi in materia di rifiuti è l'unità ENV.A.2 della Direzione Generale Ambiente: I ricorsi italiani vengono istruiti dai funzionari Luca CIANFONI (02/2990410) e Marco ONIDA (02/2994833) ai quali ci si può rivolgere per informazioni.

delle istituzioni e degli organi della Comunità europea. Ciò nonostante, poiché la Commissione europea ha anche il dovere di assicurare che gli Stati membri rispettino il diritto comunitario, denunce di cittadini che segnalano la violazione a livello locale delle norme comunitarie possono indurre il Mediatore europeo richiamare l'attenzione della Commissione su tali casi. Ai sensi dell'art. 226 del trattato CE, la Commissione Europea può intraprendere in questi casi azioni legali contro lo Stato membro interessato presso la Corte di giustizia.

Maggiori informazioni sul Mediatore europeo possono essere trovate su:

http://www.euro-ombudsman.eu.int/guide/pdf/it/guide_it.pdf

ALLEGATO

DENUNCIA⁵
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

1. Cognome e nome del denunciante:

2. Eventualmente rappresentato da:

3. Cittadinanza:

4. Indirizzo o sede sociale⁶:

5. Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

⁵ L'uso del presente modulo non è obbligatorio. Una denuncia può essere presentata con semplice lettera alla Commissione, ma è nell'interesse del denunciante includervi il massimo d'informazioni pertinenti. Il presente modulo può essere inviato per posta normale al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
(alla cortese attenzione del Segretario generale)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
BELGIO

È ammesso anche il recapito a mano presso uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri. Il presente modulo è disponibile anche su supporto informatico, sul "server" Internet dell'Unione europea (<http://europa.eu.int/comm/sg/lexcomm>).

Perché una denuncia sia ricevibile, deve riguardare una violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro.

⁶ Il denunciante è invitato ad informare la Commissione di ogni cambiamento d'indirizzo e di ogni altro fatto che possa incidere sul trattamento della denuncia.

6. Settore e sede (-i) di attività:

7. Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario:

8. e i motivi, la normativa non rispettata ...

9. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

10. Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:

11. Menzionare l'eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:

12. Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

13. Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:

14. Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

14.1 iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):

14.2 azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):

15. Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:

16. Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dell'opzione)⁷:

- “Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”
- “Chiedo alla Commissione di non indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

17. Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:

⁷ Si noti che, in determinati casi, ai fini del trattamento della denuncia, può risultare indispensabile che i servizi della Commissione indichino l'identità del denunciante. Au cas où le plaignant aurait omis de faire un choix à cet égard, la Commission (ou ses services) pourront, si besoin est, révéler l'identité du plaignant

(Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia)

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d'infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un'omissione. S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, sperando i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d'ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all'esito favorevole di un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell'infrazione.

Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

- a) Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L'attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro in causa.
- b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.
- c) Nei limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d'infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.
- d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.